

**Fisco e immobili.** La Cassazione: bonus pieno se un coniuge non ha i requisiti

# La comunione estende l'agevolazione prima casa

**L'Agenzia continua a dimezzare il beneficio**

Angelo Busani

L'agevolazione "prima casa" spetta sull'intero valore della compravendita qualora gli acquirenti siano coniugi in regime di comunione legale dei beni, anche se uno di essi sia sprovvisto dei requisiti richiesti dalla legge per avvalersi di questo beneficio fiscale: è quanto sancito dalla Cassazione nell'ordinanza 15426 del 1° luglio 2009.

**Le posizioni della Corte**

La Corte ha ritenuto la questione pacifica e il ricorso del contribuente «manifestamente fondato». Così pacifica, peraltro, la questione non pareva, perché, se è vero che nella sentenza 14237/2000, la Cassazione ha ritenuto l'applicabilità dell'agevolazione all'acquisto compiuto da entrambi i coniugi anche

se uno di essi era «sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo» all'altro coniuge, sempre la Cassazione (sentenza 8463 del 21 giugno 2001) aveva sancito invece che «la presenza, rispetto ad uno solo dei compratori dei requisiti prescritti per ottenere le agevolazioni contemplate per la prima casa, giustifica la diversificazione della tassazione dell'atto con il riconoscimento delle agevolazioni limitatamente alla quota di pertinenza di quel coniuge». Occorre altresì notare che la Cassazione, nell'ordinanza del 1° luglio 2009, cita invece entrambe le sentenze 14237/2000 e 8463/2001 come riprodotte dello stesso principio affermato nell'ordinanza medesima. La ragione della posizione che la Cassazione ha assunto risiede nella considerazione che «l'acquisto della proprietà di un bene da parte dei coniugi» in regime di comunione legale «si differenzia ontologicamente dall'acquisto in comune del bene stesso, giacché il coniuge «che diviene proprietario di metà del bene... non si rende "acquirente" del bene stesso, ma lo riceve

pervolontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull'acquisto della prima casa». Da ricordare anche l'ordinanza 2109/2009 (si veda Il Sole del 5 febbraio 2009) nella quale era stato detto che il requisito della residenza era attinente la famiglia nel suo complesso (senza considerare i singoli componenti).

**La posizione delle Entrate**

Il ragionamento della Cassazione è però avvertito dall'amministrazione che forte delle sentenze di Cassazione 8502/1996 e 3159/1996 e della sopra richiamata sentenza 8463/2001, nella circolare 38/E/2005 ha sostenuto che: «Nell'ipotesi in cui uno solo dei due coniugi (in regime di comunione di beni) possiede i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro prima del matrimonio abbia acquistato un'abitazione con l'agevolazione) si ritiene che il beneficio fiscale sia applicabile nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata

dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per avvalersi dell'agevolazione prima casa».

**I punti da chiarire**

La circolare 38/E/05 tocca, tra l'altro, un nervo che le sentenze di Cassazione pare abbiano lasciato scoperto. In effetti, nella sentenza 14237 del 28 ottobre 2000 il caso esaminato era quello affrontato nella circolare, vale a dire quello nel quale, per effetto della comunione legale, l'acquisto di un coniuge (il quale mai abbia beneficiario dell'agevolazione in parola) si estenda in automatico in capo all'altro coniuge il quale sia proprietario di altra abitazione acquistata con il beneficio della "prima casa". Insomma, nonostante la forma dell'ordinanza, pare esistano ragioni sufficienti per ritenere la questione non ancora pacificamente risolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Reddito d'impresa.** I Dm pubblicati sulla Gazzetta del 15 luglio

## Per il cinema arrivano i «premi» produzione

Luca De Stefani

Via libera parziale al credito d'imposta e alla detassazione degli utili per le produzioni di opere cinematografiche italiane.

Anche se le modalità operative, contenute nei decreti ministeriali del 7 maggio 2009, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2009, si deve attendere ancora l'approvazione dei modelli delle istanze, da presentare al ministero per i Beni e le attività culturali.

Riguardo alla detassazione degli utili accantonati e reinvestiti, lo sconto Irpef/Ires e Irap può riguardare il 2008, il 2009 e il 2010. Sono agevolate le imprese di produzione cinematografica, in contabilità ordinaria, che negli esercizi successivi all'accantonamento, investono nella produzione delle opere cinematografiche di nazionalità italiana, di in-

teresse culturale o, se italiane o Ue, inserite nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

La detassazione avviene tramite l'indicazione di una variazione in diminuzione del reddito d'impresa nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio a cui si riferiscono gli utili accantonati. Questa ulteriore deduzione, rispetto al costo sostenuto, è pari all'utile accantonato nel limite del costo di produzione sostenuto in base al principio di compe-

**GLI STRUMENTI**

Detassazione degli utili che vengono reinvestiti e credito d'imposta del 15% del costo delle opere realizzate

tenza nell'esercizio successivo e fino alla data di approvazione del bilancio. Per il 2008, rileva il costo di produzione sostenuto dal 1° giugno 2008.

L'eccedenza degli utili accantonati, rispetto a quelli detassati, può diminuire il reddito degli esercizi successivi, nei limiti del costo di produzione sostenuto dopo la data di approvazione dei rispettivi bilanci. Deve essere pre-disposto e conservato un apposito prospetto riassuntivo, in cui vanno indicati per ciascun esercizio, l'ammontare dell'utile accantonato agevolabile e l'eccedenza degli utili accantonati, rispetto a quelli che non hanno concorso alla formazione del reddito.

L'importo detassato non può eccedere il reddito imponibile determinato, al lordo della detassazione, applicando le aliquote di ammortamento ordinarie e spetta sulla parte degli utili accantonati, che non superi la differenza tra il reddito d'esercizio, al lordo della detassazione, e l'utile distribuito.

È necessario che il nulla osta di proiezione in pubblico dell'opera

(legge 161/1962) sia richiesto entro 18 mesi dalla data di approvazione del bilancio cui si riferiscono gli utili investiti.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio va presentata al ministero per i Beni e le attività culturali un'apposita istanza preventiva. I fondi sono limitati e vale l'ordine cronologico di presentazione. In caso di esito positivo, il Ministero assegna provvisoriamente ai richiedenti le somme e comunica l'esito agli interessati, che devono presentare l'istanza definitiva entro 90 giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Entro 60 giorni, il Ministero comunica l'esito dei controlli.

Il credito d'imposta per le opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana è pari al 15% del costo complessivo di produzione, vale per il triennio 2008-2010 e matura a partire dal mese successivo a quello in cui contemporaneamente le spese sono sostenute, in base al principio di competenza, e sono effettivamente pagate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le novità**

**Le condizioni**

- Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei patti per la salute
- Processi strutturali di razionalizzazione e di riorganizzazione che consentano effettivi risparmi di spesa
- Presenza di programmi innovativi che prevedono attività aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza

l'effettivo miglioramento dei servizi

**Gli indicatori**

- Gli indicatori per misurare i miglioramenti devono concentrarsi su:
  - Procedure: I parametri devono misurare il tasso di innovazione dei progetti, l'appropriatezza tecnica e la capacità di confronto con le realtà analoghe
  - Risultati: Occorre misurare l'ampliamento dei servizi (orari, tempi di attesa, informazione all'utenza) e la capacità di garantire la continuità assistenziale

**Le linee guida**

- Le regioni devono indicare le modalità di attuazione dei progetti innovativi e fissare gli indicatori per misurare

**Contratti.** Dopo il no di Corte conti

## Nella Sanità premi più selettivi per i dipendenti

Gianni Trovati

MILANO

I premi al personale della sanità per il «miglioramento dei servizi» diventano più selettivi. Le Regioni potranno individuare le risorse necessarie, fino a un massimo dello 0,8% del monte salari 2007, solo quando «processi strutturali di razionalizzazione» produrranno gli effettivi risparmi di spesa necessari a finanziarli. Il tutto potrà avvenire solo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei patti per

di rientro per gli extra-deficit. «Sui correttivi abbiamo trovato subito l'accordo - spiega Giovanni Faverrin, della Cisl-Fps -, ma ora il governo deve portare avanti con decisione un vero federalismo contrattuale, perché il sistema attuale non consente alle regioni di strutturare finanziamenti con risorse proprie».

La nuova versione dell'articolo 10, per blindare l'approvazione della Corte, cerca di eliminare ogni sospetto di automatismi, e si sofferma sui dettagli che rendono possibile il via libera ai premi. I «progetti innovativi» premiati, prima di tutto, devono tradursi in attività aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, e devono tradursi in una «piena e qualificata erogazione dei servizi». Le regioni dovranno fissare le linee guida per l'attuazione di questi progetti, individuando i macro-obiettivi in coerenza con il piano sanitario territoriale. Il raggiungimento effettivo degli obiettivi fissati nei progetti andrà misurato in base a una duplice griglia di parametri: l'accessibilità ai servizi (per esempio gli orari di apertura delle strutture, i tempi di attesa e l'integrazione con i servizi territoriali) servirà a misurare le prestazioni, mentre i criteri professionali (capacità innovativa, appropriatezza tecnica e benchmarking con le altre realtà) serviranno a giudicare la qualità delle procedure adottate.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I CRITERI**

Accordo Aran-sindacati per vincolare gli incentivi a risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione delle strutture

la salute (ancora da ultimare), e l'attribuzione dei premi ai dipendenti dovrà essere regolata da una ricca serie di indicatori di performance.

Aran e sindacati della funzione pubblica hanno trovato l'accordo per correggere l'articolo 10 dell'ipotesi di contratto 2008/2009, recependo integralmente le correzioni proposte dalla Corte dei conti. La magistratura contabile, infatti, aveva bocciato la vecchia versione dell'intesa (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 luglio), già censurata dal governo, che prevedeva l'attribuzione automatica dello 0,8% nelle regioni non interessate dai piani

**Ddl sviluppo.** Le indicazioni dei consulenti del lavoro

## Scommessa anti-burocrazia per aiutare le imprese

È sufficiente rilasciare un'autocertificazione in cui si attesta il possesso dei necessari requisiti e l'impresa può ottenere il rilascio di titoli autorizzativi o concessioni per lo svolgimento della sua attività. È questa una delle novità contenute nell'articolo 6 del Ddl Sviluppo approvato in via definitiva il 9 luglio e ora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è stato oggetto di esame da parte del dipartimento scientifico della Fondazione studi del Con-

nel 2007 e poi non approvato nei successivi passaggi.

Il comma 1 introduce una semplificazione stabilendo che ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzativi o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione.

Lo stesso provvedimento rinviava un Dpcm, che dovrà essere adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, per l'individuazione delle certificazioni la cui presentazione può essere sostituita secondo la descritta previsione.

L'autocertificazione deve, comunque, essere corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzativi o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

Secondo il dipartimento scientifico dei consulenti del lavoro si tratta di un deciso passo in avanti verso la semplificazione e implementa l'utilizzo dell'autocertificazione rispetto

**Le potenzialità**

**Ambiti di applicazione**

- In attesa della norma attuativa che esplicherà in modo dettagliato gli ambiti di applicazione, secondo la Fondazione Studi, si tratta di autorizzazioni o concessioni normalmente rilasciate dagli organi comunali come, ad esempio, l'occupazione del suolo pubblico e l'autorizzazione per l'installazione di videogiochi nei pubblici esercizi
- La norma si presta a una lettura che porta a pensare che possa essere utilizzata anche per la «concessione» edilizia per le imprese di costruzione
- Sotto il profilo soggettivo il documento di analisi evidenzia che la norma trova applicazione per i titoli autorizzativi e concessori che riguardano le sole «imprese»

**Ambiti esclusi**

- La possibilità di semplificazione concessa dall'autocertificazione resta una procedura preclusa per tutti quegli atti e procedimenti ritenuti di particolare interesse per la difesa nazionale, la giustizia e l'ordine pubblico

N. T.

www.ilssole24ore.com/norme

Il testo della circolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le dimissioni spetta l'indennità

## La causa al datore non condiziona la disoccupazione

Arturo Rossi

Possono essere accolte le domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, dopo le dimissioni, ha ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di andare in giudizio nei confronti del datore di lavoro. Lo ha precisato l'Inps con messaggio 16.410/2009, che corregge il proprio orientamen-

Però, da più parti sono sorte perplessità sulla riconoscibilità dell'indennità di disoccupazione a favore del lavoratore che, dopo le dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, aveva comunque ricevuto quanto dovuto e non aveva manifestato alcuna volontà di difendersi in giudizio. L'Inps ha quindi chiesto il parere del coordinamento generale legale, osservando che il tardivo pagamento delle retribuzioni non escludeva lo stato di disoccupazione e che la manifestazione di volontà di difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro non era condizione prevista né dall'articolo 2119 del Codice civile (recesso per giusta causa), né dalla Corte di cassazione. Per il coordinamento non vi sono ostacoli ad accogliere le domande di disoccupazione quando il lavoratore, dopo le dimissioni, ha ricevuto quanto dovuto come retribuzione, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio.

**IL PRINCIPIO**

Rivisto l'orientamento: il diritto non viene meno anche se non si esprime la volontà di andare in giudizio contro l'azienda

to in merito. Infatti, con precedenti istruzioni, circolari 97e/163/2003, era stato stabilito che nel caso in cui il lavoratore dichiarava di essersi dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare la domanda con una documentazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000), sulla sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Assistenza.** La novità dal 1° luglio

## Invaldità civile con l'Inps unica controparte

Sergio D'Onofrio

Diventerà più semplice e al tempo stesso più rigoroso l'accertamento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, di cui usufruiscono oggi più di due milioni e mezzo di persone.

L'articolo 20 del decreto anti-crisi stabilisce che dal 1° gennaio prossimo entreranno a far parte delle commissioni mediche delle Asl i sanitari dell'Inps, ai quali spetterà l'ultima parola per il riconoscimento del beneficio.

La frammentazione attuale delle competenze viene superata anche per quanto riguarda il contenzioso (320 mila cause pendenti) che passa ora completamente nelle mani dell'Inps.

Considerato che le nuove norme sono già operative l'Inps ha già emanato, con la circolare 93/2009, le istruzioni per gli uffici periferici.

La semplificazione, introdotta dalla manovra, che ieri ha ricevuto il primo sì in commissione alla Camera, si giova anzitutto del fatto che dal 1° luglio scorso l'Inps è l'unico legittimato passivo, vale a dire la sola controparte nelle cause di invalidità civile.

Sono, infatti, soppressi sia l'obbligo di notifica dei ricorsi per il mancato riconoscimento della prestazione agli Uffici dell'Avvocatura della Stato, sia la disposizione che rendeva obbligatoriamente parte in causa (lite consorte) il ministero dell'Economia. Il destinatario delle notifiche è, quindi, solo l'Inps che nei giudizi di primo grado sarà rappresentato e difeso dai propri dipendenti.

L'azione finalizzata a rendere più rapido e trasparente il contenzioso risente, inoltre, positivamente dell'obbligo per il consulente tecnico nominato dal giudice (Ctu) di essere assistito da un medico legale dell'ente nel corso del giudizio.

Le novità in materia di contenzioso accelerano così il percorso che mette l'Inps al centro delle attività di informazione, gestione ed erogazione, connesse al processo di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. L'esplicitamento delle nuove funzioni richiederà per forza di cose un notevole impegno dell'ente sul piano organizzativo, soprattutto a livello periferico.

La responsabilità di porre in atto le misure necessarie perché il contenzioso sia gestito secondo gli indirizzi indicati nel decreto ricade sui Direttori delle sedi provinciali, visto che ora l'obbligo di coinvolgimento ora gli atti di notifica.

Al potenziamento e all'adattamento delle procedure informatiche, per quanto riguarda in particolare la fase del protocollo, si accompagnerà il compito di garantire nei giudizi di primo grado la presenza di funzionari competenti, utilizzando in via prioritaria coloro che hanno già ricevuto una specifica formazione al riguardo.

Al tempo stesso, dovrà essere garantita la presenza dei medici legali dell'ente, tanto più che ora l'obbligo di coinvolgimento degli stessi da parte dei consulenti tecnici di ufficio è stato esteso a tutto il contenzioso giudiziario in materia di assistenza e di previdenza.

Secondo l'Inps, l'apporto dei medici legali è di fondamentale importanza per realizzare l'obiettivo di una drastica riduzione della soccombenza giudiziaria perseguita dalle nuove misure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La circolare**

**Gestione del contenzioso**

- L'Istituto ha assunto la piena legittimazione passiva in tema di contenzioso giudiziario e, nel suo nuovo ruolo di soggetto processuale direttamente investito della responsabilità del procedimento, è tenuto ad assicurare in giudizio anche una sistematica consulenza di natura medico-legale, attraverso i medici delle Cmpg (Commissioni mediche di verifica provinciale)

**Presenza del medico legale**

- Particolare importanza assume il ruolo e la responsabilità dei medici legali dell'Istituto
- L'obbligo di presenza ha lo scopo di ridurre drasticamente la soccombenza giudiziaria del contenzioso, soprattutto in materia di invalidità civile, attraverso una efficace e coordinata assistenza dei medici legali dell'Istituto alle fasi cruciali del contenzioso giudiziario



Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario

**AVVISO 1/09: prorogati al 30 novembre 2009 i termini per la presentazione dei Piani**

FONDIR Fondo Interprofessionale per la formazione continua, riconosciuto dal Ministero del Lavoro, finanzia la formazione per i dirigenti.

FONDIR ha messo a disposizione delle aziende 39 milioni di euro per formare 12mila dirigenti. Ha finanziato oltre 350mila ore di formazione.

FONDIR comunica che fino al 30 novembre è possibile presentare Piani formativi a valere sull'Avviso 1/09.

Per l'accesso ai finanziamenti consulta il sito [www.fondir.it](http://www.fondir.it).

L'adesione a FONDIR è:

- **GRATUITA** - Non comporta oneri aggiuntivi per le aziende
- **VANTAGGIOSA** - Permette di utilizzare i contributi versati all'INPS per finanziare la formazione
- **SEMPLICE** - Basta indicare sul modello INPS DM 10/2 il Codice "FODI"

FONDIR, Piazza G.G. Belli, 2 • 00153 Roma  
tel. 06 5866259/06 5866475 • fax 06 5812442  
[www.fondir.it](http://www.fondir.it) • [info@fondir.it](mailto:info@fondir.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA